

8.2.9.3.2. 10.1.2 Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione risponde primariamente al Fabbisogno 15 "promuovere strategie per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici" in quanto il miglioramento della gestione dei fertilizzanti, soprattutto di quelli azotati, e dell'irrigazione consente di limitare l'emissione di gas serra, in primo luogo di protossido di azoto. Secondariamente al fabbisogno 12.

L'operazione è collegata direttamente alla Focus Area 5D in quanto la diffusione di tecniche colturali finalizzate al miglioramento della gestione dei fertilizzanti e fitofarmaci, produce un effetto diretto sulla riduzione delle emissioni di protossido di azoto.

Indirettamente essa contribuisce agli obiettivi della Focus Area 4B poiché limita i fenomeni di contaminazione delle acque connessi all'impiego di fertilizzanti e fitofarmaci e alla Focus Area 5 A poiché incentiva il miglioramento delle tecniche di irrigazione.

L'operazione è collegata ai temi trasversali Ambiente, Cambiamenti climatici, e Innovazione come evidenziato nella Descrizione generale della misura 10.

Gli impegni relativi al miglioramento della gestione dei fitofarmaci e dei fertilizzanti fanno riferimento ai "Principi Generali" e alle schede tecniche di "Difesa e Diserbo" e alle schede tecniche "Fase agronomica" dei disciplinari di cui alla L.R. 15/04/1999 n. 25 che disciplina la produzione integrata in Toscana.

L'operazione è articolata nei seguenti impegni:

- miglioramento della gestione degli input chimici;
- miglioramento della gestione degli input idrici

Il miglioramento della gestione degli input chimici è sempre obbligatoria; il miglioramento della gestione degli input idrici è obbligatoria in presenza di colture irrigue, sempre in associazione con il primo.

Nella tabella riportata nel paragrafo "Informazioni specifiche della misura" sono evidenziati gli impegni aggiuntivi, il valore ambientale/agronomico, le modalità di verifica e i costi aggiuntivi.

L'operazione si applica per 5 anni e deve interessare l'intera superficie agricola. *L'impegno quinquennale può essere annualmente prorogato fino al raggiungimento di 7 anni. In ogni caso a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno. Per i nuovi impegni assunti a partire dal 2021, è stabilita una durata di un anno, elevabile fino ad un massimo di tre anni.*

1 Miglioramento della gestione degli input chimici

Difesa e diserbo

L'impegno prevede il rispetto delle schede tecniche di "Difesa e diserbo", redatte per singola coltura, di

cui alla l.r.n.25/99 e loro aggiornamento in riferimento ai soli obblighi sotto riportati:

1. uso dei soli prodotti elencati per singola coltura
2. limitazione *nel dosaggio* dei trattamenti con lo stesso principio attivo per singola coltura
3. rispetto del numero dei trattamenti per singola avversità previsto per singola coltura.

Impegni aggiuntivi per il tabacco

Diserbo

- ad esclusione dei diserbanti "graminici specifici" tutti gli altri erbicidi chimici devono essere utilizzati a dosi dimezzate rispetto a quanto riportato nella scheda tecnica di diserbo di cui alla L.R. n.25/99.

La selezione qualitativa dei fitofarmaci (esclusione o limitazione dei molto tossici o tossici) e il loro contenimento implica una riduzione dell'emissione di gas serra dovuta ai processi per la loro produzione, per il trasporto e per l'uso in campo che implicano l'impiego di energia fossile (petrolio). Inoltre si limitano fenomeni di contaminazione delle acque e del suolo.

L'impegno è remunerato in termini di perdita di valore di mercato perché il prodotto presenta facilmente imperfezioni dovute alla impossibilità di una totale protezione dalle avversità e minor suscettibilità di conservazione. *Nelle aree di salvaguardia vigono specifici obblighi, per la difesa e il diserbo delle colture, derivanti dal Piano per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF), approvato con decreto del presidente della Giunta Regionale DPGR n.43/R/2018. Pertanto l'impegno non è remunerato, in quanto ricompreso nei requisiti minimi per l'uso dei fitosanitari, ed è sostituito dagli obblighi specifici previsti dal PUFF stesso.*

Fertilizzazione

L'impegno prevede il rispetto delle schede tecniche "Fase agronomica", redatte per singola coltura, di cui alla l.r.n.25/99 e loro aggiornamento in riferimento ai soli obblighi sotto riportati:

1. prelievo del campione di terreno per le analisi chimico fisiche.
2. effettuazione del numero di analisi indicato dalle schede in ragione dell'estensione di superficie dei gruppi di coltura considerati.
3. predisposizione del piano di fertilizzazione attraverso il metodo del bilancio, in ragione dei fabbisogni colturali, degli apporti imputabili alla fertilità del suolo e delle perdite dovute alla lisciviazione e ai fenomeni di immobilizzazione
4. rispetto dei quantitativi massimi di azoto, fosforo e potassio fissati per singola coltura. Rispetto dei quantitativi derivanti dal metodo del bilancio se inferiori ai massimali fissati dalle schede per singola coltura.
5. quantità massima di azoto organico pari a 170 kg/ha/anno
6. per il tabacco, effettuazione delle analisi del terreno ogni 2 ha anziché 10 ha come da scheda tecnica di cui alla L.R. n.25/99
7. per il tabacco, quantità massima di azoto prevista per la varietà kentucky pari a 119 Kg/ha /anno, per la varietà V.Bright ed altre pari a 74 Kg/ha/anno, con ulteriore riduzione del 26% rispetto al 30% prevista dalla relativa scheda tecnica.

Il prelievo dei campioni di terreno e l'effettuazione dei analisi devono essere effettuati ad inizio impegno e ed eventualmente ripetute in caso di ampliamento ad impegno. Il Piano di fertilizzazione è annuale e in

ragione delle colture effettuate.

La limitazione degli apporti di fertilizzanti fino ad almeno il 30% rispetto all'ordinarietà limitano i fenomeni di denitrificazione favoriti da un eccesso di concimazioni azotate, riducendo quindi l'emissione nell'atmosfera di gas serra e protossido di azoto. Inoltre si limita la lisciviazione di nutrienti nel suolo e nelle acque.

L'impegno prevede la remunerazione per il prelievo dei campioni, l'effettuazione delle analisi e la predisposizione del piano di fertilizzazione.

La verifica degli impegni di cui al punto 1 avviene tramite incrocio tra fatture di acquisto e dati riportati nei registri aziendali e/o per la fertilizzazione documentazione prevista per l'uso degli effluenti zootecnici e visite in loco.

Le colture oggetto degli impegni di difesa e diserbo e fertilizzazione sono elencate nei disciplinari di cui alla L.R. n.25/99 e raggruppate come di seguito:

- Colture cerealicole da granella e da foraggio; Colture industriali; Colture orticole; Colture officinali;
- Colture frutticole; Fragola e piccoli frutti; Vite, Olivo; Floricole ed ornamentali.

(Vedi Box di approfondimento Stralcio "Principi generali della Regione Toscana per le produzioni agricole ottenute con metodo dell'agricoltura integrata")

- tenuta e aggiornamento dei registri aziendali.

L'aggiornamento dei registri aziendali deve essere effettuato entro 15 giorni dall'esecuzione dell'intervento o dell'operazione colturale, anziché entro 30 giorni o entro la data di raccolta come previsto da baseline. Tale impegno è computato nei costi di transazione.

I registri aziendali obbligatori sono:

1. registro delle operazioni di produzione nel quale sono riportati cronologicamente l'utilizzo dei prodotti fitosanitari con indicazione delle avversità, delle colture, delle superfici interessate, della quantità utilizzata e lo scarico del registro di magazzino con le date, quantità e modalità degli interventi relativi alla fertilizzazione;
2. registro di magazzino nel quale sono riportati cronologicamente l'acquisto, l'utilizzo (scarico) e le rimanenze dei prodotti impiegati per la difesa e il diserbo.

La presente operazione prevede inoltre:

- l'obbligo della taratura strumentale delle barre irroratrici effettuata presso centri prova autorizzati va al di là dei requisiti minimi che prevedono il solo controllo funzionale presso centri prova autorizzati entro il 26 novembre 2016.

Con la taratura strumentale si riduce la dispersione fuori bersaglio e quindi si riduce il quantitativo di prodotto da impiegare.

L'impegno è remunerato come tempo per il raggiungimento dei centri prova da parte dell'agricoltore e

costo della taratura stessa.

2 Miglioramento della gestione degli input idrici per le colture irrigue

L'impegno prevede:

- l'elaborazione di un piano di irrigazione in relazione al bilancio idrico colturale che tenga conto delle fasi fenologiche della coltura, dell'andamento climatico e dei fabbisogni idrici colturali.

Impegni aggiuntivi per il tabacco

Contenimento dell'uso dell'acqua

- per la varietà Kentucky, volume irriguo massimo stagionale pari a 1950 mc/ha, per la varietà V. Bright ed altre pari a 2.569 mc/ha; è necessaria l'installazione di un contatore all'ingresso degli impianti di irrigazione a servizio delle colture tabacchicole, il volume di irrigazione si riduce del 25 % rispetto all'ordinarietà.

L'impegno 2 è remunerato per la elaborazione del piano di irrigazione che porta conseguentemente ad un risparmio idrico.

La determinazione del premio per l'adesione da parte del beneficiario alla presente operazione e ad altre operazioni o misure ha tenuto conto, al fine di evitare sovracompensazioni, degli impegni remunerati e sovrapponibili sia in modo puntuale (stesso impegno) o generico (impegni puntuali rispetto ad impegni raggruppati in una unica voce di costo). Pertanto nel caso in cui gli impegni diversi insistano sulla medesima superficie, il premio è determinato tenendo conto degli eventuali impegni sovrapponibili e remunerati. In altri casi la combinazione delle operazioni è aziendale ma non sulla stessa superficie per cui non si pone un problema di sovracompensazione.

L'operazione 10.1.2 può essere adottata congiuntamente a livello aziendale con le seguenti operazioni/misure che prevedono un premio a superficie: 10.1.1, 10.1.3 e 10.1.5 (cfr. tabella sottostante).

Nel caso in cui impegni diversi insistano sulla medesima superficie, il premio può essere combinato secondo il criterio descritto nel paragrafo Importi e aliquote di sostegno.

STRALCIO DEI PRINCIPI GENERALI
DELLA REGIONE
TOSCANA PER LE PRODUZIONI
AGRICOLE OTTENUTE CON METODO
DELL'AGRICOLTURA INTEGRATA

**SONO PRESI IN CONSIDERAZIONE SOLO LE DISPOSIZIONI PERTINENTI ALLA
OPERAZIONE 10.1.2 "MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI INPUT CHIMICI
ED IDRICI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020**

Premessa

Il metodo produttivo "agricoltura integrata" prevede il rispetto di tecniche di produzione intendendo compatibili con la tutela dell'ambiente naturale e finalizzate a un innalzamento del livello di salvaguardia della salute dei consumatori, realizzate privilegiando le pratiche ecologicamente sostenibili e riducendo l'uso di prodotti chimici di sintesi e gli effetti negativi sull'ambiente, così come enunciato dall'articolo 1 della legge regionale n. 25 del 15 aprile 1999.

I presenti principi generali per le produzioni agricole integrate dettano un insieme di indicazioni, sotto forma di vincoli e raccomandazioni, relative allo svolgimento delle pratiche agricole, allo scopo di rendere compatibile la conduzione dell'azienda agricola con gli obiettivi di salvaguardia delle risorse naturali e con l'applicazione delle normative in materia ambientale. Essi sono più restrittivi dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui agli articoli 4 e 5 e allegati III e IV del Reg. CE 1782/2003 e costituiscono gli impegni ulteriori richiesti dalla misura 214, azione 4.2 "Agricoltura integrata" del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007-2013 (Reg. CE 1698/2005), dalla misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare" limitatamente al sistema di qualità di cui alla L.R. 15 aprile 1999 n. 25. Detti principi sono inoltre estesi al sistema del marchio Agriqualità di cui alla L.R. 25/99.

I presenti Principi Generali sono suddivisi in norme tecniche agronomiche e norme tecniche di difesa e controllo delle infestanti e sono la base di riferimento per la definizione di dettaglio delle specifiche schede tecniche colturali.

L'insieme dei Principi Generali e delle schede tecniche colturali costituisce il "Disciplinare" di produzione integrata.

Per la definizione delle norme tecniche di difesa e controllo delle infestanti si fa riferimento:

- alla Decisione comunitaria C (96) 3864 del 30 dicembre 1996 con cui vengono approvati i "Criteri generali per la definizione delle norme tecniche di difesa delle colture e controllo delle infestanti".

- ai principi della lotta integrata, tenendo conto che tale strategia si inserisce nel contesto più ampio della produzione integrata il cui punto di riferimento sono le linee guida contenute nel documento "INTEGRATED PRODUCTION" - Principles and technical guidelines" pubblicato sul bollettino - IOBC/WPRS - Vol. 22 (4) 1999 che costituiscono la base dei criteri per le norme tecniche.

Le norme di difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti sono attuate tenendo conto dei seguenti criteri:

1. selezione dei prodotti a minor impatto verso l'ambiente e l'uomo,
2. limitazione del numero dei trattamenti per le singole avversità di ogni coltura,
3. per le principali avversità presenza di soglie o criteri di intervento, il cui rispetto è obbligatorio,
4. limitazione nell'uso di un medesimo principio attivo o gruppo di principi attivi con azione simile.

Vengono inoltre privilegiate tecniche o strategie agronomiche (ad esempio successioni colturali, scelta varietale, fertilizzazione bilanciata, lavorazioni ecc.) in grado di garantire un minore impatto ambientale; ne consegue che i metodi di difesa previsti dal Reg. CEE 2092/91 e s.m. sono sempre consentiti anche se non espressamente indicati nelle norme tecniche.

Le norme contenute nelle schede di difesa e di diserbo sono approvate dal Comitato Difesa Integrata istituito con Decreto Ministeriale n. 242/st del 31/01/2005.

Ai fini dell'evidenza dell'applicazione delle norme (agronomiche e di difesa e diserbo) di seguito definite è obbligatoria una tenuta documentale in appositi registri.

Nella definizione delle norme tecniche più significative del metodo della produzione integrata all'interno delle schede colturali, potranno essere riportate tutte quelle indicazioni che si ritengono necessarie al raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale considerati necessari indipendentemente dal contenuto dei presenti Principi Generali.

NORME TECNICHE AGRONOMICHE

OMISSIS

Fertilizzazione

Gli obiettivi di un'adeguata fertilizzazione sono il raggiungimento o il mantenimento di un equilibrio vegeto-produttivo delle colture e di migliorare le caratteristiche chimico-fisiche del terreno, evitando apporti eccessivi di elementi fertilizzanti e tutelando così la qualità dei corpi idrici.

Ne discende che vengono individuati come criteri fondamentali:

- la definizione dei quantitativi massimi di elementi nutritivi da distribuire alle singole colture sulla base delle loro asportazioni e delle risorse utili disponibili nel suolo;
- la definizione delle epoche e delle modalità di distribuzione dei fertilizzanti in funzione delle loro caratteristiche, dell'andamento climatico e della cinetica di assorbimento degli elementi nutritivi da parte delle colture.

- l'impiego razionale dei reflui zootecnici e di altre matrici organiche tenendo conto delle loro proprietà specifiche e della duplice valenza di ammendanti e di concimi.

Le unità fertilizzanti da somministrare devono essere determinate attraverso il metodo del bilancio considerando i fabbisogni colturali, gli apporti imputabili alla fertilità del suolo nonché le "perdite" legate alla lisciviazione e ai fenomeni di immobilizzazione. In ogni caso le risultanze del metodo del bilancio trovano limitazione nei massimali delle unità fertilizzanti consentite (per azoto, fosforo e potassio) che sono fissate all'interno delle singole schede tecniche colturali. Tali massimali sono stati individuati:

- sulla base degli assorbimenti unitari dei macronutrienti, secondo i dati riportati dalla dottrina in materia e partendo da tali valori sperimentali sono state determinate le esigenze nutritive di ciascuna coltura in rapporto alle rese tradizionalmente conseguibili in Toscana e al livello medio di fertilità dei terreni regionali.

- è stato inoltre considerato prioritario, in un'ottica di differenziazione del metodo produzione integrata rispetto a una gestione convenzionale delle colture e in considerazione della Direttiva Nitrati, perseguire la finalità di ridurre gli inputs di concimi chimici nell'ambiente riducendo fino ad almeno il 30% i quantitativi distribuiti secondo la consuetudine (BPA). Ne deriva per l'azienda l'obbligo di rispettare i quantitativi massimi riportati nelle schede tecniche se i quantitativi calcolati con il metodo del bilancio prevedono dosi superiori ai massimali stessi e ad attenersi alle dosi derivanti dal metodo del bilancio se inferiori ai massimali previsti. Vengono previsti dei vincoli nella gestione della fertilizzazione azotata con la finalità di evitare i rischi di dilavamento, ne consegue che è previsto un frazionamento in almeno due interventi per le colture erbacee e per le colture frutticole qualora i quantitativi risultino superiori a 60 kg/ha.

E' consentito l'impiego di tutti i concimi minerali e organici e degli ammendanti permessi dalla vigente legislazione, ogni intervento deve essere preso in considerazione ai fini del piano di fertilizzazione.

Per esplicitare gli obblighi sopra indicati ogni azienda deve predisporre di un piano di fertilizzazione redatto da un tecnico con titolo di studio nel settore agricolo in considerazione dei limiti e dei vincoli

posti nelle schede colturali specifiche per gruppi di colture e delle risultanze delle analisi fisico-meccaniche e chimiche del terreno. Le analisi devono essere effettuate presso laboratori pubblici o privati nel rispetto dei metodi ufficiali di analisi. All'inizio dell'impegno l'azienda deve disporre dei valori analitici relativi a tessitura, pH, sostanza organica, calcare totale, calcare attivo, azoto totale, potassio scambiabile e fosforo assimilabile; ai fini del piano di fertilizzazione sono valide anche analisi eseguite nei due anni precedenti. Le analisi devono essere ripetute almeno una volta ogni cinque anni e in ragione di un'estensione di superficie indicata per i seguenti gruppi di colture:

- cereali, industriali (compreso no-food) e foraggiere ogni 10 ha,
- officinali ogni 5 ha,
- frutticole, vite e olivo ogni 2 ha,
- orticole ogni 2 ha se in coltura specializzata, ogni 10 ha se in successione con altri gruppi di colture.

Tuttavia questi vincoli legati alla superficie possono essere superati nel caso in cui l'azienda sia in grado di dimostrare, con una relazione tecnica a firma di un professionista iscritto a specifico Albo professionale del settore agricolo, una minor necessità dovuta all'omogeneità dei suoli interessati.

Pertanto nella relazione occorre indicare le superfici da ritenersi omogenee e il numero minimo di analisi determinato di conseguenza.

Dopo cinque anni dalla data delle analisi del terreno, occorre ripetere solo quelle determinazioni analitiche che si modificano in modo apprezzabile nel tempo (sostanza organica, azoto totale, potassio scambiabile, e fosforo assimilabile); mentre per quelle proprietà del terreno che non si modificano sostanzialmente (tessitura, pH, calcare attivo e calcare totale) non sono più richieste nuove determinazioni.

Concimazione organica

Data la carenza di sostanza organica nei terreni toscani si ritiene conveniente incentivare l'uso di concimi organici per riportare a un livello agronomicamente valido il tenore di sostanza organica, stimabile intorno al 2%.

Tutti i concimi organici previsti dalla normativa vigente e il compost di qualità possono essere impiegati, distribuiti da soli o a integrazione dei concimi di sintesi. E' previsto per i cereali, le colture industriali e le foraggiere l'obbligo della trinciatura e l'interramento dei residui colturali.

Non è consentito l'impiego di fanghi e reflui provenienti da impianti di depurazione e da altri impianti di trasformazione; non è permesso il ricorso all'utilizzo dei residui di lavorazione delle industrie agroalimentari.

OMISSIS

NORME TECNICHE DI DIFESA E CONTROLLO DELLE INFESTANTI

La scheda tecnica di difesa e controllo delle infestanti riporta, per singola coltura o gruppi colturali, le indicazioni minime che costituiscono obblighi ed indicazioni prioritarie per l'operatore agricolo.

OMISSIS

b) Individuazione dei mezzi di difesa

La scelta e l'applicazione dei mezzi di intervento non devono tenere conto solo degli aspetti fitoiatrici ed economici, ma devono essere subordinati ai possibili effetti negativi sull'uomo e sugli ecosistemi.

Possano essere individuati due livelli di scelta:

- selezione qualitativa dei mezzi di difesa;
- ottimizzazione delle quantità e delle modalità di distribuzione.

b.1) Selezione qualitativa dei mezzi di difesa

OMISSIS

Nella scelta dei fitofarmaci occorre:

- individuare quelli che possiedono una buona efficacia nei confronti della avversità e che si inseriscono, per le loro caratteristiche tecniche, nella strategia di intervento specificatamente individuata;
 - minimizzare i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente selezionando i fitofarmaci che risultano a minor impatto;
 - enfatizzare l'attività degli organismi utili, ricorrendo ai fitofarmaci più selettivi;
- In particolare le caratteristiche dei fitofarmaci che devono essere considerate allo scopo di individuare il miglior compromesso fra la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute dell'uomo e le esigenze applicative, sono:
- efficacia nei confronti dell'avversità;
 - selettività per la coltura;
 - rischio tossicologico per l'uomo sia per quanto riguarda gli effetti a breve termine (tossicità acuta) che quelli a lungo termine (tossicità cronica);
 - selettività nei confronti degli organismi utili;
 - persistenza nell'ambiente e sugli organi vegetali;
 - mobilità nel suolo;
 - residualità sulla coltura con particolare riferimento alla parte edule;
 - rischi di resistenza;
 - formulazione;
 - miscibilità.

Per quanto riguarda gli aspetti ecotossicologici gli elementi che occorre considerare sono i seguenti:

1. Tossicità per l'uomo. Per il rischio tossicologico acuto è obbligatorio escludere o limitare fortemente i prodotti "tossici" e "molto tossici" (ex prima classe), e limitare quelli "nocivi" (ex seconda classe) preferendo l'impiego di prodotti meno tossici (ex terza e quarta classe).

Relativamente al rischio di tossicità cronica occorre porre limitazioni, sia qualitative che quantitative, all'uso dei prodotti per i quali non siano chiaramente esclusi "*indizi di pericolosità*" desumibili dalle frasi di rischio riportate in etichetta.

2. Dannosità all'agroecosistema. Da considerare in particolare la selettività per gli organismi utili specie per quelli dotati di un ruolo attivo nella regolazione delle popolazioni dannose, nonché sulla produttività (pronubi). Dovranno inoltre essere limitati i fitofarmaci che hanno evidenziato problemi di inquinamento ad ampio raggio da deriva.

3. Residualità sui prodotti alimentari. Tale aspetto costituisce un elemento di utile valutazione per il posizionamento dei principi attivi nell'ambito delle strategie di intervento; occorre, perciò dare preferenza a quei principi attivi che abbiano minore periodo di carenza o adottare un periodo di sicurezza più cautelativo rispetto a quello definito in etichetta.

4. Comportamento nell'ambiente. Si deve considerare la persistenza di un principio attivo nel terreno insieme alle caratteristiche di mobilità nel suolo nonché nelle acque. Tali aspetti risultano determinanti per gli erbicidi, per i quali occorre orientarsi verso prodotti a limitata persistenza che assicurino l'attività solo per il periodo necessario a garantire il contenimento delle infestanti sulla coltura in atto. Questo criterio di selezione si ripercuote anche sulla scelta delle strategie d'intervento. Infatti, quando

tecnicamente praticabile, al fine di contenere l'impiego dei prodotti residuali si tende a preferire gli interventi di post-emergenza (per lo più fogliari e sistemici) a quelli di pre-emergenza.

Inoltre, ove realizzabile e considerando con attenzione quanto sopra detto, è necessario garantire l'alternanza dei principi attivi, possibilmente con diverso meccanismo d'azione. A tale scopo potrà essere utile limitare l'uso dei principi attivi al fine di indurre l'operatore agricolo ad utilizzare fitofarmaci diversi.

b.2) Ottimizzazione delle quantità e delle modalità di distribuzione

I diversi mezzi di lotta devono essere applicati adottando tecniche che consentano di ridurre al minimo indispensabile le quantità necessarie per l'espletamento dell'attività fitoiatrica nonché la dispersione nell'ambiente. Questo obiettivo può essere perseguito attraverso l'ottimizzazione dei parametri di distribuzione.

A tale fine il più efficace e immediato modo per ridurre la quantità di fitofarmaco impiegata è sicuramente rappresentato dal ricorso a macchine irroratrici efficienti e correttamente tarate e regolate sia per ridurre la dispersione fuori bersaglio sia per consentire un'ottimale azione antiparassitaria.

In generale la giustificazione degli interventi, e di per sé l'intera applicazione dei criteri generali, deve determinare una riduzione delle quantità di p.a. impiegate per unità di superficie, attraverso una riduzione del numero complessivo degli interventi.

		Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici - 10.1.2	combinazione dei premi sulla stessa superficie
10.1.1	Conservazione del suolo e della sostanza organica	X	SI
10.1.3	Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali	o	NO
10.1.4	Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità	o	NO
10.1.5	Coltivazione delle varietà adattate alle condizioni locali a rischio di estinzione	X	NO
11	Agricoltura biologica	-	NO

X sovrapponibile sulla stessa superficie
 o sovrapponibile sulla stessa UTE ma non sulla stessa superficie
 - non sovrapponibile sulla stessa UTE

Tabella 8.2.9.3.1.1_combinazione degli impegni_10.1.2

8.2.9.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il tipo di sostegno prevede il pagamento di un premio annuale ad ettaro di superficie agricola soggetta ad impegno ed è strettamente legato alla macrocategoria di coltura nel rispetto degli importi previsti dall'allegato II al Reg. UE n.1305/2013.

8.2.9.3.2.3. Collegamenti con altre normative

L.R. 25/99 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole"

DPGR n.46/R /2008 Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n.20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e s.m.i

DPGR n.43/R/2018 Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione.

Nella tabella di baseline allegato al par. "Informazioni specifiche di misura" sono riportati i CGO e le BCAA relative al Reg. UE 1306/2015.

Reg. UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Titolo VI "Condizionalità" e allegato II dello stesso.

Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e Delibera di Giunta regionale di recepimento.

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e successiva normativa nazionale e regionale di applicazione

Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

8.2.9.3.2.4. Beneficiari

Nel rispetto dell'Art. 28 (2) (9) del Reg. (UE) 1305/2013, sono gli agricoltori ai sensi del Codice Civile (così come definiti nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali").

8.2.9.3.2.5. Costi ammissibili

Il premio è calcolato in base ai costi aggiuntivi e ai mancati redditi derivanti dagli impegni assunti rispetto ad ordinarietà e baseline

8.2.9.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

La superficie minima a premio è pari ad almeno 1 ha eccettuato per le colture ortive ed officinali per le quali il limite è 0,50 ha.

L'impegno deve interessare l'intera superficie aziendale.

8.2.9.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni e si riferiscono in particolare a elementi di natura territoriale.

La priorità territoriale è attribuita in funzione di particolari vincoli ambientali (aree Natura 2000, parchi o con particolare criticità ambientali, *quali ZVN, aree di salvaguardia ai sensi dell'art.94 del D. Lgs. n.152/2006*, aree a rischio erosione e frane).

8.2.9.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio si differenzia per gruppo di coltura secondo il seguente schema:

Miglioramento della gestione degli input chimici

- Vite: 430 €/ha
- Olivo e altre arboree: 280 €/ha (esclusi castagneti)
- Seminativi: 100 €/ha
- Ortive-Pomodoro da industria-Officinali-Floro-vivaismo: 210 €/ha
- Tabacco: 600 €/ha

Miglioramento della gestione degli input idrici

- Vite: 30 €/ha
- Olivo e altre arboree: 30 €/ha (esclusi castagneti)
- Seminativi: 30 €/ha
- Ortive -Pomodoro da industria-officinali-Floro-vivaismo: 60 €/ha

In combinazione con l'operazione 10.1.1:

- Seminativi - Semina su sodo: 290 euro/ha

- Seminativi - Introduzione di colture di copertura: 340 euro/ha
- Seminativi - Semina su sodo e Introduzione di colture di copertura: 450 euro/ha
- *Seminativi-trasemina di leguminose su cereali: 242 euro/ha di seminativo*
- Vite - Inerbimento: 560 euro/ha
- Olive e altre arboree - inerbimento: 410 euro/ha

Con le operazioni 10.1.3 e 10.1.4 la combinazione è aziendale ma non sulla stessa superficie.

In combinazione con l'operazione 10.1.5

- Olivo e altre arboree: 790 €/ha (esclusi vite e castagneti)
- Seminativi: 240 €/ha
- Ortive: 600 €/ha

Per evitare sovracompensazione viene riconosciuto solo il premio maggiore tra le due operazioni.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili) nelle aree di salvaguardia:

Miglioramento della gestione degli input chimici

- *Vite: 123 €/ha*
- *Olivo e altre arboree: 123 €/ha (esclusi castagneti)*
- *Seminativi: 100 €/ha*
- *Ortive-Pomodoro da industria-Officinali-Floro-vivaismo: 123 €/ha*
- *Tabacco: 189 €/ha*

Miglioramento della gestione degli input idrici

- *Vite: 30 €/ha*
- *Olivo e altre arboree: 30 €/ha (esclusi castagneti)*
- *Seminativi: 30 €/ha*
- *Ortive -Pomodoro da industria-officinali-Floro-vivaismo: 60 €/ha*

In combinazione con l'operazione 10.1.1:

- *Seminativi - Semina su sodo: 290 euro/ha*
- *Seminativi - Introduzione di colture di copertura: 340 euro/ha*
- *Seminativi - Semina su sodo e Introduzione di colture di copertura: 450 euro/ha*
- *Seminativi – Trasemina di leguminose su cereali: 242 euro/ha*

• *Vite - Inerbimento: 253 euro/ha*

• *Olive e altre arboree - inerbimento: 253 euro/ha*

Con le operazioni 10.1.3 e 10.1.4 la combinazione è aziendale ma non sulla stessa superficie.

In combinazione con l'operazione 10.1.5

• *Olivo e altre arboree: 790 €/ha (esclusi vite e castagneti)*

• *Seminativi: 240 €/ha*

• *Ortive: 600 €/ha*

Per evitare sovracompensazione viene riconosciuto solo il premio maggiore tra le due operazioni.”

8.2.9.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi nell'attuazione dell'operazione 10.1.2 sono collegati alle seguenti principali possibili difformità:

- Difformità di superficie soggetta da impegno
- Rispetto degli impegni previsti dall'operazione (input chimici fitofarmaci e fertilizzanti)
- Gradualità delle riduzioni per le inadempienze
- Rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari
- Supervisione sull'attività di controllo del soggetto preposto

8.2.9.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

- Per le superfici ad impegno utilizzo del SIGC e telerilevamento e controlli in campo
- Per il rispetto degli impegni produzione di documentazione presente in fascicolo aziendale (disponibilità di particolari macchine e/o fatture di contoterzisti,, per gli input chimici incrocio tra le fatture di acquisto dei prodotti, il registro di magazzino ,carico e scarico, e il registro delle operazione, eventualmente comunicazioni per l'utilizzo degli effluenti) e controlli in campo
- Per una corretta determinazione delle riduzioni ed esclusioni è necessario una particolare attenzione alla "pesatura" dell'inadempienza in termini di gravità, entità e permanenza dell'infrazione.
- Per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolti dagli OP per la condizionalità
- Tener conto delle risultanze dell'attività di controllo sul rispetto dei criteri di ammissibilità e degli impegni nella programmazione 2007-2013
- Tener conto delle osservazioni/raccomandazioni derivanti dagli Audit condotti dalla Commissione Europea e dalla Corte dei Conti europea.
- Vigilanza sull'attività di controllo del soggetto preposto

8.2.9.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo sul 100% delle domande: attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore i beneficiari sono tenuti a caricare la documentazione che garantisce il presupposto per l'adesione all'operazione e per l'adempimento degli impegni.
2. In loco: a) documentale - il controllore verifica i registri aziendali, le fatture e altra documentazione prevista da normative pertinenti o dalla presente operazione; b) visivo - si sono individuati impegni più facilmente controllabili per loro natura e verificabili in un arco di tempo ampio.

8.2.9.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013 ed elencate nell'Allegato II allo stesso, con riferimento ai seguenti settori:

1. ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno
2. sanità pubblica, salute delle piante e degli animali
3. benessere degli animali

Gli impegni relativi ai CGO e alle BCAA sono dettagliati a livello nazionale dal Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e successivamente a livello regionale da Delibera di Giunta.

Di particolare rilevanza ai fini della presente operazione si segnala:

- la Dir. 91/676/CEE del Consiglio del 12/12/1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
- il Reg. CE n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/10/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive del consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
- la BCAA relativa al rispetto delle procedure di autorizzazione per l'utilizzo delle acque ai fini irrigui

Le attività minime stabilite a norma dell'art. 4 par. 1 lett. c) punti ii) e iii) del Reg. UE 1307/2013 sono specificate dal Decreto Ministeriale, n. 6513 del 18 novembre 2014, di attuazione sui pagamenti diretti: "Attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità" e dal *Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2015 "Disposizioni*

modificative ed integrative del decreto 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”.

In allegato le tabelle riepilogative che comprendono gli impegni, la baseline, il rapporto con il primo pilastro, l'ordinarietà, il valore ambientale/agronomico, le modalità di verifica degli impegni e gli elementi di base per il calcolo dei premi.

IMPEGNI	GCO E BCAA CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE O REGIONALE	INVERDIMENTO (REG. UE 1307/2013, ART. 43 E SEGUENTI) SOSTEGNO ACCOPIATO (REG. UE 1307/2013, ART. 52)	ATTIVITA' MINIMA	PERTINENTE PRATICA AGRICOLA ORDINARIA	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	MODALITA' DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MINORI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
Fertilizzazione								
<p>Rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione integrata di cui alla l.r. n. 25/99 e loro aggiornamento in merito ad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analisi del terreno - predisposizione di un piano di fertilizzazione. - massimali per gli apporti di azoto, fosforo e potassio. <p>Per quanto riguarda le analisi, l'agricoltore all'inizio del periodo di impegno e al max ogni 5 anni deve eseguire l'analisi chimico-fisica del terreno, al fine di determinare le caratteristiche e le dotazioni nutrizionali del terreno di coltivazione.</p> <p>Il campionamento del terreno da analizzare deve essere eseguito su appezzamenti omogenei della superficie minima variabile da 2 a 10 ha in relazione alla tipologia colturale</p> <p>Per quanto riguarda il</p>	<p>CGO1 Direttiva Nitrati 91/676/CEE Applicazione in ZVN</p>	<p>Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati così come definiti dal Decreto interministeriale 7 aprile 2006 per quanto concerne il rispetto dei massimali di azoto al campo (340 Kg/ha/anno).</p> <p>Divieto di concimazione inorganica entro 5 metri dai corsi d'acqua</p> <p>Requisiti relativi all'inquinamento da fosforo Regolamento regionale DPGR n.46/2008: "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006 n.20 "norme per la tutela delle acque dall'inquinamento</p> <p>Rispetto delle disposizioni di cui al DPGR n.43/R/2018 Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 6/12/2007, 20/2006, 30/2005, 9/1/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e</p>	<p>INVERDIMENTO: L'obbligo della rotazione delle colture (misto come non ritorno della coltura sullo stesso appezzamento per intervalli definiti) non è tra gli impegni dell'operazione: in tal modo viene evitato il rischio di doppio pagamento in quanto l'avvicendamento delle colture è riportato al punto 2 del par. 1 dell'all. IX del Reg. UE 1307/2013 (pratica di natura simile alla diversificazione delle colture).</p> <p>SOSTEGNO ACCOPIATO: Non pertinente</p>	<p>Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione</p>	<p>L'analisi fisico chimica del terreno per la determinazione della sua dotazione di nutrienti ai fini della concimazione non è una pratica ordinariamente eseguita dalle aziende agricole. La fertilizzazione infatti viene condotta di norma in maniera piuttosto empirica, sulla base delle presunte esigenze colturali e delle indicazioni fornite dalle ditte produttrici di fertilizzanti, senza una valutazione di dettaglio delle proprietà fisico chimiche dei terreni di coltivazione e delle specifiche esigenze delle specie nei diversi ambienti produttivi</p>	<p>Il Piano di concimazione rappresenta lo strumento tecnico con il quale, attraverso il metodo del bilancio, proporzionare gli apporti fertilizzanti alle reali esigenze nutritive della coltura in relazione alle caratteristiche del terreno di coltivazione. In tal modo è possibile limitare i fenomeni di trasporto e di lisciviazione di nutrienti e contenere l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee derivante dall'impiego di fertilizzanti</p>	<p>Controllo documentale: - presenza nel S.I. dell'Organismo Pagatore di eventuale documentazione o informazione per l'adesione all'operazione o il rispetto degli impegni. Controllo in loco: - verifica della corretta tenuta ed aggiornamento dei registri aziendali - Presenza delle analisi e del piano di concimazione - Rispetto del piano di concimazione tramite incrocio tra fatture di acquisto, registro delle operazioni colturali e di magazzino. - presenza di fatture (acquisto prodotti o attività ad parte contoterzisti) o altra documentazione (comunicazione per l'uso degli effluenti) prevista da normative pertinenti o dalla presente operazione</p>	<p>Maggiori costi: - prelievo del campione di terreno - recapito del campione al laboratorio di analisi - esecuzione delle analisi. - predisposizione del piano di concimazione</p>

Tabella 8.2.9.3.2.10 -Riepilogo degli elementi utili alla determinazione premi e al controllo – pag.5

OPERAZIONE 10.1.2 – MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI INPUT CHIMICI

IMPEGNI	GCO E BCAA CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE O REGIONALE	INVERDIMENTO (REG. UE 1307/2013, ART. 43 E SEGUENTI) SOSTEGNO ACCOPPIATO (REG. UE 1307/2013, ART. 52)	ATTIVITA' MINIMA	PERTINENTE PRATICA AGRICOLA ORDINARIA	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	MODALITA' DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MINORI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
Difesa e diserbo								
<p>Rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione integrata di cui alla l.r. n. 25/99 e loro aggiornamento in merito alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - selezione dei prodotti consentiti - limitazione del numero dei trattamenti per tutte le singole avversità e per il diserbo - limitazioni nel dosaggio dei trattamenti con lo stesso principio attivo - assenza di deroga sugli obblighi previsti <p>Gli impegni sopra elencati non sono aggiuntivi per le aree di salvaguardia</p>	<p>CGO 10 Regolamento CE 1170/2009 relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art.55 (prima e seconda frase)</p>	<p>Rispetto dei principi generali di difesa integrata obbligatoria introdotti dalla Direttiva 2009/128/CE sono quelli descritti nelle azioni A7.2 e A7.2.3 del DM 22/1/2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). A decorrere dal 26 novembre 2015 possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (A.1.2 del DM 22/1/2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari PAN). Fino a tale data possesso del "patentino" per chi acquista e utilizza prodotti classificati ed etichettati come molto tossico, tossico e nocivo. Rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari (allegato VI.1 del DM 22/1/2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari PAN). Rispetto delle disposizioni di cui al DPGR n.43/R/2018 Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n.</p>	<p>INVERDIMENTO: L'obbligo della rotazione delle colture (inteso come non ritorno della coltura sullo stesso appezzamento per intervalli definiti) non è tra gli impegni dell'operazione: in tal modo viene evitato il rischio di doppio pagamento in quanto l'avvicendamento delle colture è riportato al punto 2 del par. 1 dell'all. IX del Reg. UE 1307/2013 (pratica di natura simile alla diversificazione delle colture). SOSTEGNO ACCOPPIATO: Non pertinente</p>	<p>Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione</p>	<p>Nessuna limitazione nel numero dei trattamenti per le singole avversità e per il diserbo. Limitazione nel numero dei trattamenti con vari principi attivi solo da etichetta sia per la difesa che per il diserbo Nessuna limitazione di principi attivi purché registrati sulla coltura e per quell'impiego Tenuta del registro dei trattamenti</p>	<p>Le tecniche colturali finalizzate al miglioramento della gestione dei fitofarmaci produce un effetto diretto sulla riduzione delle emissioni di protossido di azoto ed inoltre limita i fenomeni di contaminazione delle acque connessi all'impiego degli stessi.</p>	<p>Controllo documentale: - presenza nel S.I. dell'Organismo Pagatore documentazione o informazione per l'adesione all'operazione o il rispetto degli impegni. Controllo in loco: - verifica della corretta tenuta ed aggiornamento dei registri aziendali - rispetto di quanto previsto sull'uso dei fitofarmaci tramite incrocio tra fatture di acquisto, registro delle operazioni colturali e di magazzino - presenza di fatture (acquisto prodotti o attività ad parte di contoterzisti) o altra documentazione prevista da normative pertinenti o dalla presente operazione</p>	<p>Minori redditi: - perdita di valore sul mercato in termini qualitativi, ossia il prodotto presenta imperfezioni dovute alla impossibilità di una totale protezione dalle avversità e alla minor suscettibilità alla conservazione del prodotto stesso Minori redditi non valorizzati per le aree di salvaguardia</p>

Tabella 8.2.9.3.2.10 -1_Riepilogo degli elementi utili alla determinazione dei premi e al controllo – pag.1

<p>piano di concimazione , questo, per ciascuna coltura deve essere redatto annualmente sulla base del metodo del bilancio, che tenga conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - degli apporti connessi alla fertilità del suolo - dei fabbisogni colturali, - delle perdite dovute a fenomeni di lisciviazione di immobilizzazione. <p>Gli apporti di macrominerali determinati attraverso il piano di fertilizzazione devono rispettare i massimali previsti dalle schede tecniche anche nel caso in cui i fabbisogni nutritivi valutati attraverso il piano di concimazione risultano superiori a questi</p>		<p>disposizioni per la perimetrazione</p>						
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Tabella 8.2.9.3.2.10 -1 Riepilogo degli elementi utili alla determinazione premi e al controllo – pag.6

		il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione						
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Tabella 8.2.9.3.2.10 -1 Riepilogo degli elementi utili alla determinazione premi e al controllo – pag.4

IMPEGNI	GCO E BCAA CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE O REGIONALE	INVERDIRIMENTO (REG. UE 1307/2013, ART. 43 E SEGUENTI) SOSTEGNO ACCOPPIATO (REG. UE 1307/2013, ART. 52)	ATTIVITA' MINIMA	PERTINENTE PRATICA AGRICOLA ORDINARIA	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	MODALITA' DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MINORI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
Difesa e diserbo: impegni aggiuntivi Tabacco								
Ad esclusione dei diserbanti "graminici specifici" tutti gli altri erbicidi chimici devono essere utilizzati a dosi dimezzate rispetto a quanto riportato nella scheda diserbo del disciplinare di produzione integrata Gli impegni sopra elencati non sono aggiuntivi per le aree di salvaguardia	CGO 10 Regolamento CE 1170/2009 relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art.55 (prima e seconda frase)	Rispetto dei principi generali di difesa integrata obbligatoria introdotti dalla Direttiva 2009/128/CE sono quelli descritti nelle azioni A7.2 e A7.2.3 del DM 22/1/2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). A decorrere dal 26 novembre 2015 possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (A.1.2 del DM 22/1/2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari PAN). Fino a tale data possesso del "patentino" per chi acquista e utilizza prodotti classificati ed etichettati come molto tossico, tossico e nocivo. Rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari (allegato VI.1 del DM 22/1/2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari PAN). Rispetto delle disposizioni di cui al DPGR n.43/R/2018 Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per	INVERDIRIMENTO: L'obbligo della rotazione delle colture (inteso come non ritorno della coltura sullo stesso appezzamento per intervalli definiti) non è tra gli impegni dell'operazione: in tal modo viene evitato il rischio di doppio pagamento in quanto l'avvicendamento delle colture è riportato al punto 2 del par. 1 dell'all. IX del Reg. UE 1307/2013 (pratica di natura simile alla diversificazione delle colture). SOSTEGNO ACCOPPIATO: Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	Limitazione solo da etichetta nel numero dei trattamenti con vari principi attivi Nessuna limitazione di principi attivi purchè registrati sulla coltura. Temuta del registro dei trattamenti	Le tecniche colturali finalizzate al miglioramento della gestione dei fitofarmaci produce un effetto diretto sulla riduzione delle emissioni di protossido di azoto ed inoltre limita i fenomeni di contaminazione delle acque connessi all'impiego degli stessi.	Controllo documentale: - presenza nel S.I. dell'Organismo Pagatore documentazione o informazione per l'adesione all'operazione o il rispetto degli impegni. Controllo in loco: - verifica della corretta tenuta ed aggiornamento dei registri aziendali - rispetto di quanto previsto sull'uso dei fitofarmaci tramite incrocio tra fatture di acquisto, registro delle operazioni colturali e di magazzino - presenza di fatture (acquisto prodotti o attività ad parte di contoterzisti) o altra documentazione prevista da normative pertinenti o dalla presente operazione	Minori redditi: - Perdita di valore sul mercato in termini qualitativi: il prodotto è meno adatto per la realizzazione ad esempio del sigaro toscano o altra produzione in quanto presenta imperfezioni dovute alla impossibilità di una totale protezione dalle infestanti, con conseguente incremento dello scarto. Minori redditi non valorizzati per le aree di salvaguardia

Tabella 8.2.9.3.2.10 -1 Riepilogo degli elementi utili alla determinazione premi e al controllo – pag.3

		69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 6/1/2007, 20/2006, 30/2005, 9/1/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione						
Impegno specifico dell'operazione: - obbligo della taratura strumentale effettuata presso centri prova	Non sussistono obblighi specifici in condizionalità rispetto a questo impegno	Verifica funzionale delle attrezzature tramite attestato emesso da un tecnico o una struttura attualmente specializzata Entro il 26 novembre 2016 controlli funzionali periodici delle attrezzature presso centri prova (azione A. 3. PAN)	INVERDIMENTO: Non pertinente SOSTEGNO ACCOPPIATO: Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	La pratica ordinaria coincide con la condizionalità	La taratura delle macchine per la distribuzione degli antiparassitari rappresenta uno strumento per limitare la dispersione incontrollata di fitofarmaci o diserbanti connessa al malfunzionamento delle apparecchiature di erogazione	Controllo documentale: - presenza nel S.I. dell'Organismo Pagatore documentazione o informazione per l'adesione all'operazione o il rispetto degli impegni. Controllo in loco: - verifica della corretta tenuta ed aggiornamento dei registri aziendali - presenza certificato dell'avvenuta taratura strumentale	Maggiori costi: - Costo taratura strumentale - Costi dovuti al trasporto e assistenza per la taratura presso centri prova autorizzati. - Costi dovuti al caricamento nel S.I. dell'Organismo pagatore della documentazione prevista dall'operazione

Tabella 8.2.9.3.2.10 -1 Riepilogo degli elementi utili alla determinazione premi e al controllo – pag.2

IMPEGNI	GCO E BCAA CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE O REGIONALE	INVERDIMENTO (REG. UE 1307/2013, ART. 43 E SEGUENTI) SOSTEGNO ACCOPPIATO (REG. UE 1307/2013, ART. 52)	ATTIVITA' MINIMA	PERTINENTE PRATICA AGRICOLA ORDINARIA	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	MODALITA' DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MINORI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
Fertilizzazione: impegni aggiuntivi Tabacco								
Quantità massima di azoto, più restrittiva rispetto al disciplinare di cui alla L.R. n. 25/99, per la varietà kentucky pari a 119 Kg/ha/anno, per la varietà V. Bright ed altre pari a 74 Kg/ha/anno. Analisi ogni 2 ettari previsto dal disciplinare di cui alla L.R. n.25/99	CGO1 Direttiva Nitrati 91/676/CEE Applicazione in ZVN	Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati così come definiti dal Decreto interministeriale 7 aprile 2006 per quanto concerne il rispetto dei massimali di azoto al campo (340 Kg/ha/anno). Divieto di concimazione inorganica entro 5 metri dai corsi d'acqua Requisiti relativi all'inquinamento da fosforo Regolamento regionale DPGR n.46/2008: "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006 n.20 "norme per la tutela delle acque dall'inquinamento Rispetto delle disposizioni di cui al DPGR n.43/R/2018 Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e	INVERDIMENTO: L'obbligo della rotazione delle colture (inteso come non ritorno della coltura sullo stesso appezzamento per intervalli definiti) non è tra gli impegni dell'operazione: in tal modo viene evitato il rischio di doppio pagamento in quanto l'avvicendamento delle colture è riportato al punto 2 del par. 1 dell'all. IX del Reg. UE 1307/2013 (pratica di natura simile alla diversificazione delle colture). SOSTEGNO ACCOPPIATO: Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	Assenza di un piano di concimazione. La pratica agricola ordinaria adotta metodi empirici per la determinazione dei quantitativi dei fertilizzanti da apportare alle colture con conseguente rischi di sovradosaggio delle concimazioni	Le tecniche colturali finalizzate al miglioramento della gestione delle fertilizzazioni produce un effetto diretto sulla riduzione delle emissioni di protossido di azoto ed inoltre limita i fenomeni di contaminazione delle acque connessi all'impiego degli stessi	Controllo documentale: - presenza nel S.I. dell'Organismo Pagatore di documentazione o informazione per l'adesione all'operazione o il rispetto degli impegni. Controllo in loco: - verifica della corretta tenuta ed aggiornamento dei registri aziendali - Presenza delle analisi e del piano - Rispetto del piano di concimazione tramite incrocio tra fatture di acquisto, registro delle operazioni colturali e di magazzino. - presenza di fatture (acquisto prodotti o attività ad parte di contoterzisti) o altra documentazione (comunicazione per l'uso degli effluenti) prevista da normative pertinenti o dalla presente operazione	Maggiori costi: - prelievo del campione di terreno - recapito del campione al laboratorio di analisi - esecuzione delle analisi. - predisposizione del piano di concimazione

Tabella 8.2.9.3.2.10 -1 Riepilogo elementi utili alla determinazione premi e al controllo – pag.7

		disposizioni per la perimetrazione							
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Tabella 8.2.9.3.2.10 -1 Riepilogo elementi utili alla determinazione premi e al controllo – pag.8

OPERAZIONE 10.1.2 – MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI INPUT IDRICI

IMPEGNI	GCO E BCAA CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE O REGIONALE	INVERDIMENTO (REG. UE 1307/2013, ART. 43 E SEGUENTI) SOSTEGNO ACCOPPIATO (REG. UE 1307/2013, ART. 52)	ATTIVITA' MINIMA	PERTINENTE PRATICA AGRICOLA ORDINARIA	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	MODALITA' DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MINORI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
Irrigazione								
Elaborazione di un piano di irrigazione in relazione al bilancio idrico colturale che tenga conto delle fasi fenologiche della coltura, dell'andamento climatico e dei fabbisogni idrici colturali.	BCAA2 Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetta ad autorizzazione	La BCAA relativa al rispetto delle procedure di autorizzazione per l'utilizzo delle acque ai fini irrigui Possesso della concessione o licenza di attingimento	INVERDIMENTO: Non pertinente SOSTEGNO ACCOPPIATO: Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	La pratica ordinaria non prevede l'elaborazione di un piano di irrigazione. Inoltre i sistemi di irrigazione sono spesso per aspersione con utilizzo di notevoli volumi idrici. Infatti l'irrigazione della colture viene ordinariamente gestita in maniera empirica, attraverso una valutazione visiva dello stress idrico della coltura e dell'umidità del terreno, in relazione all'andamento meteorologico	La valutazione di fabbisogni idrici durante la stagione irrigua consente di individuare le fasi di intervento e i volumi di adacquamento rispondenti alle necessità idriche della coltura, in relazione all'andamento climatico, con conseguente risparmio della risorse idrica	Controllo documentale: - presenza nel S.L. dell'Organismo Pagatore di eventuale documentazione o informazione per l'adesione all'operazione o il rispetto degli impegni. Controllo in loco: - verifica della corretta tenuta ed aggiornamento dei registri aziendali - Presenza del piano di irrigazione.	Costi aggiuntivi relativi al tempo dedicato per l'elaborazione del piano di irrigazione: - consultazione del supporto di consulenza irrigua/bollettino meteo per la valutazione dei fabbisogni irrigui specifici della coltura - registrazione dei singoli interventi - stesura del piano

Tabella 8.2.9.3.2.10 -1 Riepilogo elementi utili alla determinazione premi e al controllo – pag.9

Irrigazione: impegni per il Tabacco								
<p>Elaborazione di un piano di irrigazione in relazione al bilancio idrico colturale che tenga conto delle fasi fenologiche della coltura, dell'andamento climatico e dei fabbisogni idrici colturali.</p> <p>Obbligo del rispetto dei volumi irrigui previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - massimo stagionale pari a 1950 mc/ha per la varietà Kentucky - massimo stagionale pari a 2.569 mc/ha per la varietà V. bright ed altre 	<p>BCAA2</p> <p>Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetta ad autorizzazione</p>	<p>La BCAA relativa al rispetto delle procedure di autorizzazione per l'utilizzo delle acque ai fini irrigui</p> <p>Possesso della concessione o licenza di attingimento</p>	<p>INVERDIMENTO:</p> <p>Non pertinente</p> <p>SOSTEGNO ACCOPPIATO:</p> <p>Non pertinente</p>	<p>Rispetto dell'attività minima come dettagliati dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione</p>	<p>La pratica ordinaria non prevede l'elaborazione di un piano di irrigazione.</p> <p>Inoltre i sistemi di irrigazione sono spesso per aspersione con utilizzo di notevoli volumi idrici.</p> <p>Infatti l'irrigazione della coltura viene ordinariamente gestita in maniera empirica, attraverso una valutazione visiva dello stress idrico della coltura e dell'umidità del terreno, in relazione all'andamento meteorologico</p> <p>I volumi irrigui impiegati nell'ordinarietà sono pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3425 mc/ha/anno per il Bright - 2600 mc/ha/anno per il Kentucky 	<p>La valutazione di fabbisogni idrici durante la stagione irrigua consente di individuare le fasi di intervento e i volumi di adattamento rispondenti alle necessità idriche della coltura, in relazione all'andamento climatico, con conseguente risparmio della risorse idrica.</p>	<p>Controllo documentale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza nel S.I. dell'Organismo Pagatore di eventuale documentazione o informazione per l'adesione all'operazione o il rispetto degli impegni. <p>Controllo in loco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica della corretta tenuta ed aggiornamento dei registri aziendali - presenza del piano di irrigazione - verifica dei volumi tramite lettura del contatore 	<p>Costi aggiuntivi relativi al tempo dedicato per l'elaborazione del piano di irrigazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consultazione del supporto di consulenza irrigua/bollettino meteo per la valutazione dei fabbisogni irrigui specifici della coltura - stesura del piano

Tabella 8.2.9.3.2.10 -1 Riepilogo d elementi utili alla determinazione premi e al controllo – pag.10

IMPEGNI	GCO E BCAA CONDIZIONALE NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE O REGIONALE	INVERDIMENTO (REG. UE 1307/2013, ART. 43 E SEGUENTI) SOSTEGNO ACCOPPIATO (REG. UE 1307/2013, ART. 52)	ATTIVITA' MINIMA	PERTINENTE PRATICA AGRICOLA ORDINARIA	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	MODALITA' DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MINORI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
Impegni trasversali								
Tenuta e aggiornamento del registro delle operazioni colturali e di magazzino	CGO 10 Reg. CE n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (obbligo della registrazione dei trattamenti)	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	La pratica ordinaria prevede l'obbligo della registrazione limitatamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari	Non pertinente	Presenza del registro e controllo dell'aggiornamento	Non valorizzato
GESTIONE INPUT CHIMICI Tutta la superficie dell'UTE Superficie minima (almeno 0,5 ha per le ortive ed officinali, almeno 1 ha le altre colture) GESTIONE INPUT IDRICI Superficie interessata da colture irrigue Superficie minima (almeno 0,5 ha per le ortive ed officinali, almeno 1 ha le altre colture)	Non sussistono obblighi specifici in condizionalità rispetto a questo impegno	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	Non pertinente	Non pertinente	Utilizzo del SIGC, del telerilevamento e del controllo in campo	Non valorizzato

Tabella 8.2.9.3.2.10 -1 Riepilogo elementi utili alla determinazione premi e al controllo – pag.11

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si riportano le normative e gli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);

Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all' articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152» (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);

Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall' articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006.

- il requisito minimo relativo all'uso di fertilizzanti riguarda l'uso di effluenti zootecnici in zone ordinarie o non vulnerabili da nitrati prevede impegni di tipo amministrativo (comunicazioni, piano di concimazione) e tecnico (stoccaggio degli effluenti, rispetto dei massimali previsti di azoto organico per ettaro e divieti spazio temporali per l'utilizzo degli effluenti di allevamento) nel rispetto del DPGR n.46/2008 e s.m.
- *il requisito minimo stabilisce il rispetto di quanto previsto dal DPGR n.43/R/2018. “Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione (in merito all'utilizzo dei fertilizzanti)”.*

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figurano anche i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo e il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 1 del DM 180/2014.

Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006)

Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi da cui discendono:

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

DECRETO MiPAAF 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012”

- il requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari prevede impegni di tipo tecnico: attualmente verifica funzionale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti da parte di un tecnico o struttura specializzata (dal 2016 controllo funzionale presso centri prova autorizzati)
- conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino territoriale su supporto cartaceo, informatico). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome.
- l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari
- rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato
- *rispetto delle disposizioni sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree di salvaguardia, a far data dalla loro perimetrazione, come stabilito dal DPGR n.43/R/2018 Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e*

dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione (in merito all'utilizzo dei prodotti fitosanitari).

Delibera GR 348 del 3 aprile 2018 "Disposizioni in merito al principio di precauzione per l'uso del glifosato":

- *per i contratti accesi a partire dal 2019 sussiste il divieto di utilizzo del principio attivo glifosato, nell'UTE oggetto di impegno, a partire dal 15 maggio 2021, fatto salvo quanto previsto dagli aggiornamenti annuali, a partire dall'annualità 2019, delle schede tecniche di "difesa e diserbo", redatte per singola coltura, ai sensi della LR n. 25/99.*

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La *baseline* in base alla quale viene incentrato il confronto è costituita dagli obblighi vigenti di condizionalità, dalle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali - BCAA, dai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti ed ai prodotti fitosanitari, nonché dagli altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale. Gli obblighi pertinenti relativi alle "pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente" del primo pilastro (inverdimento) non sono considerati *baseline* ma vanno comunque presi in considerazione per evitare il rischio di doppio pagamento.

Il premio per la operazione 10.1.2. è stato calcolato per i principali gruppi colturali (olivi e fruttiferi, vite, colture ortive- officinali-florovivaistiche, cereali-industriali-foraggiere, tabacco) sulla base dei costi aggiuntivi (vedi tabella baseline con confronto ordinarietà).

In particolare, in relazione agli obblighi indicati dall'operazione e dal rispetto dei disciplinari di produzione di cui alla L.R. n.25/99 per ciascuno dei suddetti gruppi colturali sono state prese in considerazione le seguenti voci di costo:

Analisi chimico fisica del terreno

- prelievo del campione di terreno
- recapito del campione al laboratorio di analisi

- esecuzione delle analisi;

Predisposizione del piano di fertilizzazione attraverso il metodo del bilancio

Elaborazione del piano di irrigazione

Costi di transazione: tenuta e aggiornamento dei registri aziendali funzionali all'annotazione di tutte le operazioni relative alla gestione della coltura, alla tenuta del magazzino e di ogni ulteriore impegno necessario all'acquisizione di conoscenze necessarie all'attuazione dell'operazione.

Inserimento delle analisi del terreno nel Sistema Informativo dell'Organismo Pagatore

Costo della taratura strumentale presso officina autorizzata

Valutazione del peggioramento della qualità delle produzioni dovuto agli obblighi previsti nella gestione delle tecniche di difesa relativamente a:

- limitazioni nella scelta dei principi attivi utilizzabili,
- limitazioni nell'impiego dello stesso principio attivo
- limitazione nel numero dei trattamenti per singola avversità.

Si evidenzia che nell'ambito dei conti economici non viene preso in considerazione il mancato reddito derivante dalla diminuzione delle rese di produzione imputabile alla riduzione degli input.

L'obbligo della rotazione delle colture (inteso come non ritorno della coltura sullo stesso appezzamento per intervalli definiti) non è tra gli impegni dell'operazione: in tal modo viene evitato il rischio di doppio pagamento in quanto l'avvicendamento delle colture è riportato al punto 2 del par. 1 dell'all. IX del Reg. UE 1307/2013 (pratica di natura simile alla diversificazione delle colture).

Per gli impegni relativi al miglioramento della gestione degli input idrici, non previsti dalla precedente programmazione, il premio è stato determinato valutando i maggiori costi connessi ai tempi aggiuntivi richiesti per la gestione dell'irrigazione attraverso un bilancio idrico. Per ogni intervento irriguo infatti l'operatore dovrà eseguire una verifica preventiva dei fabbisogni della coltura in relazione all'andamento climatico, attraverso un programma di consulenza irrigua o consultando i dati della rete meteorologica regionale, e registrare i volumi che sono stati conseguentemente erogati.

Per gli approfondimenti vedi box allegato.

Approfondimento della metodologia di calcolo

Per poter ricondurre all'unità di superficie (ettaro) i costi connessi agli adempimenti previsti dalla operazione 10.1.2 sono state eseguite le seguenti valutazioni

Analisi chimico fisica del terreno: i costi relativi al tempo necessario al prelevamento del campione, al suo recapito al laboratorio di analisi e all'esecuzione dell'analisi è stato rapportato alla frequenza (5 anni) e alla superficie minima per la quale è previsto il campionamento (2 ha per olivo, vite, ortive, colture floro vivaistiche, tabacco, 10 ettari per i cereali-industriali-foraggere.)

Taratura strumentale obbligatoria: lo stesso criterio è stato adottato per trasformare in un costo ad ettaro il controllo presso officina autorizzata della strumentazione per la distribuzione dei fitofarmaci

Piano di concimazione: in relazione alla varietà degli indirizzi produttivi aziendali il costo relativo alla predisposizione del piano di concimazione è stato distribuito su una superficie media di 2 ettari per tutti i gruppi colturali

Diminuzione della qualità delle produzioni: il rispetto degli impegni previsti dall'operazione (per i quali in nessun caso si prevedono deroghe) riduce gli strumenti a disposizione per la protezione ed il contenimento dello sviluppo delle fitopatie, soprattutto alla luce dei cambiamenti climatici in atto. Si evidenziano ad esempio le difficoltà riscontrate nel limitare le conseguenze degli attacchi della Mosca olearia sull'olivo, del contenimento della peronospora e dell'oidio sulla Vite, della peronospora su pomodoro. A fronte delle limitazioni poste nella scelta dei principi attivi e nel numero di trattamenti per principio attivo o per avversità, rispetto all'agricoltura convenzionale, è stato stimato un peggioramento qualitativo delle produzioni dovuto alla minore efficacia delle tecniche di difesa nei confronti delle avversità fitopatologiche, pari in generale al 5 % della PLV. Per ciascun gruppo colturale si è fatto riferimento alla PLV media della coltura meno redditizia del gruppo. In considerazione della specificità della coltura tabacco il peggioramento qualitativo è stato stimato pari al 9 % della PLV.

Si precisa inoltre che, al fine di evitare sovra compensazioni, per ciascun gruppo colturale le valutazioni eseguite sono state ricondotte alle specie meno esigenti del gruppo (olivo per il gruppo olivo e fruttiferi, vite da vino comune, pomodoro da industria per ortive-officinali e floro vivaistiche, frumento tenero per cereali-industriali e foraggere).

Per quanto riguarda la predisposizione del piano di concimazione non si ritiene opportuno operare una differenziazione dei premi tra le aziende in ZVN e quelle nelle zone ordinarie, in quanto gli impegni previsti dall'operazione 10.1.2. prevedono la redazione di un piano di concimazione non solo per l'azoto ma anche per il fosforo ed il potassio. Inoltre il piano di concimazione previsto dall'operazione 10.1.2 dovrà fare riferimento ai valori specifici di azoto derivanti dall'analisi del terreno, mentre nelle ZVN il piano di concimazione non prevede la necessità dell'analisi del terreno.

